

# COMUNE DI BRIOSCO

## STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 29.03.2001 divenuta esecutiva il 23.04.2001

### **PRINCIPI GENERALI.**

#### **Art. 1 - *Autonomia statutaria.***

1. Il Comune di Briosco è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per lo sviluppo della sua attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

#### **Art. 2 - *Finalità.***

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune collabora e coopera con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, con pari opportunità, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune promuove e garantisce la difesa e la salvaguardia del suolo, dell'aria, delle acque, del patrimonio boschivo e naturale nonché dell'abitato. Opera in collaborazione con i comuni della zona ugualmente interessati, con la Provincia e la Regione per la programmazione e l'esecuzione degli interventi necessari.
4. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale in tutte le sue espressioni di lingua, di costumi e di tradizioni locali, incoraggia e favorisce le attività sportive dilettantistiche nonché il turismo sociale e giovanile, direttamente o per mezzo di enti, organismi ed associazioni, cura, a tal fine, la creazione di idonee strutture, servizi e impianti.
5. Il Comune mira alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, con particolare attenzione ai soggetti più deboli, alle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, al fine garantire alla collettività una migliore qualità di vita e il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

**Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione.**

1. Il Comune realizza le finalità che gli sono proprie adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, di equiordinazione, di complementarità e di sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

**Art. 4 - *Territorio e sede comunale.***

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle frazioni storicamente riconosciute di Briosco, Capriano e Fornaci.
2. Il territorio del Comune si estende per Km<sup>2</sup> 6.6 e confina con i Comuni di Besana in Brianza, Carate Brianza, Verano Brianza, Giuszano, Inverigo, Veduggio con Colzano, Renate.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Briosco, che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, purché nell'ambito territoriale del Comune.
5. La modifica della denominazione delle borgate, delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal

consiglio comunale, previa consultazione popolare.

**Art. 5 - Albo pretorio.**

1. Il consiglio comunale individua, nel palazzo civico, apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il segretario generale o un funzionario delegato cura l'affissione degli atti di cui al comma primo avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

**Art. 6 - Stemma e gonfalone.**

1. Negli atti e nel sigillo il Comune si identifica con il nome di Comune di Briosco e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 29 marzo 1995.
2. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze ed ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone nella foggia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 marzo 1995.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

**PARTE PRIMA**

**Titolo Primo**

## **ORDINAMENTO STRUTTURALE.**

### **Art. 7 - *Organi.***

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La giunta collabora col sindaco nell'amministrazione del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

### **Art. 8 - *Deliberazioni degli organi collegiali.***

1. Gli organi collegiali deliberano validamente a maggioranza e con l'intervento della metà dei componenti, salvo diversa previsione della legge o dello Statuto.
2. Salvo diversa previsione di legge, le deliberazioni sono assunte con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge. Nel caso in cui debbano essere formulate

valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

4. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti avvengono attraverso i responsabili di servizio; la verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale è curata dal segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento del consiglio comunale.

5. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo collegiale nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.

## **Capo Primo**

### **CONSIGLIO COMUNALE.**

#### ***Art. 9 - Principi costitutivi.***

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La presidenza del consiglio comunale può essere attribuita ad un consigliere eletto a maggioranza assoluta nella prima seduta. In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente può essere effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente Statuto. Il presidente

convoca e dirige i lavori del consiglio comunale nel rispetto delle norme del regolamento e dello Statuto. In assenza del presidente le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano per voti. Qualora non si proceda alla elezione del presidente, il potere di convocazione e di direzione dei lavori del consiglio comunale è attribuito al Sindaco.

**Art. 10 - Competenze ed attribuzioni.**

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze attribuitegli dallo Statuto e dalla legge, svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nello Statuto e nei regolamenti.
2. Il consiglio comunale conforma l'azione del Comune ai principi di pubblicità, di trasparenza e di legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
3. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
4. Entro centoventi giorni dall'insediamento - proclamazione degli eletti - il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative agli obiettivi da realizzare durante il suo mandato. Entro il 30 settembre di ogni anno, il sindaco e gli assessori sottopongono alla verifica del consiglio comunale lo stato di attuazione delle linee programmatiche annuali. Il consiglio comunale può integrare

o modificare, nel corso del mandato, le linee programmatiche per adeguarle alle esigenze ed alle problematiche del Comune.

**Art. 11 - *Sessioni e convocazione.***

1. L'attività del consiglio comunale è esercitata in sessioni ordinarie o straordinarie.

2. La convocazione del consiglio comunale, con la determinazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spetta al presidente del consiglio comunale, di sua iniziativa o su richiesta

di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso, la seduta deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, se di competenza consiliare.

Il presidente del consiglio comunale provvede, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del consiglio comunale, ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio comunale .

**Art. 12 - *Commissioni.***

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Le commissioni permanenti svolgono studi ed approfondimenti su problematiche inerenti la propria area di competenza, al fine di esprimere pareri e proposte utili per un esercizio più efficace delle funzioni amministrative. Il parere delle commissioni è consultivo.



3. Le commissioni temporanee o speciali svolgono studi, ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale può istituire commissioni di controllo e garanzia, con poteri di indagine su atti o fatti compiuti dall'amministrazione comunale. I componenti di dette commissioni sono scelti esclusivamente tra i consiglieri comunali con criterio proporzionale e la presidenza è attribuita a un consigliere appartenente ad un gruppo consiliare di minoranza. Alle sedute partecipano il sindaco o gli assessori competenti per materia.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni.
6. La deliberazione che istituisce una commissione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

**Art. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri.**

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono. Lo status, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali hanno diritto, nei limiti e nelle

forme stabilite dal regolamento del consiglio comunale e dalla legge, di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché di estrarre copia degli atti e di documenti. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio del comune, presso il quale gli verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

#### ***Art. 14 - Decadenza da consigliere.***

1. Il consigliere che non intervenga a tre convocazioni consecutive del consiglio comunale, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio comunale stesso.

2. A tale riguardo il presidente del consiglio comunale, accertata l'assenza del consigliere, informa per iscritto l'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può far valere le cause giustificative dell'assenza, fornendo al presidente del consiglio comunale documentazione probatoria. Scaduto il termine e previo avviso pubblico alla cittadinanza, il consiglio delibera sulla decadenza e provvede all'eventuale surroga.

**Art. 15 - Gruppi consiliari.**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Ove intendano appartenere ad un gruppo diverso, devono darne comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale.
2. Per costituire un gruppo consiliare occorre un minimo di un consigliere.
3. Ciascun gruppo comunica al presidente del consiglio comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio comunale.
4. Il regolamento prevede altresì la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

**Capo Secondo**

**GIUNTA COMUNALE.**

**Art. 16 - Principi generali.**

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli atti da proporre al consiglio

comunale.

**Art. 17 - *Elezioni e prerogative.***

1. La giunta comunale è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Alla prima seduta del consiglio comunale successiva alle elezioni, il Sindaco comunica i nomi dei componenti e le deleghe.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, lo status, la decadenza e la revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma secondo, non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, l'adottato e l'adottante, i fratelli e gli affini di primo grado.
4. La giunta comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione dei consiglieri eletti.

**Art. 18 - *Composizione.***

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei assessori.
2. Gli assessori sono scelti dal sindaco tra i consiglieri o i cittadini non consiglieri, il cui numero non può essere superiore a due, dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di qualificata competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori non consiglieri partecipano al consiglio comunale senza diritto di voto per illustrare le questioni concernenti la propria delega.

**Art. 19 - Svolgimento dei lavori.**

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite informalmente dalla giunta comunale stessa.
3. Le sedute della giunta comunale sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Il sindaco può chiedere la partecipazione alle sedute della giunta comunale di funzionari comunali o persone estranee per chiarimenti o comunicazioni su specifici argomenti.

**Art. 20 - Competenze ed attribuzioni.**

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo e compie gli atti, che ai sensi di legge e dello Statuto, non siano riservati al consiglio comunale o non rientrino nelle competenze del sindaco, del segretario comunale o dei responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta comunale attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. In particolare, la giunta comunale nell'esercizio delle attribuzioni di **governo** e delle funzioni organizzative:
  - a) propone al consiglio comunale bozza o schemi di regolamenti;

- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio comunale;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazioni;
- e) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale non riservati ad altro organo o funzionari;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
- h) dispone l'accettazione di donazioni ed eredità e il rifiuto di legati;
- i) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso

l'accertamento delle regolarità del procedimento;

m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata.

4. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

a) decide in ordine a controversie su competenze funzionali tra i responsabili dei servizi dell'ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal consiglio comunale, sentiti i revisori dei conti.

## **Capo Terzo**

### **IL SINDACO.**

#### **Art. 21- *Sindaco.***

1. Il sindaco rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente stesso. Egli esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Egli ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture

gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Oltre alle competenze di legge, sono assegnate al sindaco dallo Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

**Art. 22 - *Attribuzioni di amministrazione.***

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune nonché l'attività della giunta comunale e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previsti dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;



f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili, sentita la giunta comunale;

g) rappresenta il Comune in giudizio come attore o convenuto; l'esercizio della rappresentanza in giudizio può essere attribuito a ciascun dirigente in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente all'uopo individuato.

h) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;

l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso Enti, Aziende, Consorzi, Società, Istituzioni e Fondazioni.

2. Sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, egli coordina e organizza gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici; d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

3. Il Sindaco può delegare un Consigliere Comunale alle assemblee dei consorzi, qualora gli Statuti degli stessi lo prevedano.

#### **Art. 23 - *Attribuzioni di vigilanza.***

1. Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi informazioni ed atti, anche riservati;
- b) promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
- e) agevola, per quanto gli compete, i revisori dei conti e il difensore civico nello svolgimento delle loro funzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta comunale.

**Art. 24 - *Attribuzioni di organizzazione.***

- 1. Il sindaco:
  - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione, sentita la giunta comunale e lo presiede ai sensi del regolamento, se non viene eletto il Presidente del consiglio comunale.
  - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo

stesso presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare in giunta;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale.

**Art. 25 - *Vicesindaco.***

1. Il vicesindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore membro del consiglio comunale che, munito di delega generale, esercita le funzioni di sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge.

**Art. 26 - *Mozione di sfiducia.***

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta comunale non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio, escluso il sindaco, e discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

## **Titolo Secondo**

### **ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI.**

#### **Capo primo**

#### **IL SEGRETARIO COMUNALE.**

##### ***Art. 27 - Segretario comunale.***

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo status e il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

##### ***Art. 28 - Funzione del segretario comunale.***

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e del consiglio comunale.
2. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio comunale, alla giunta comunale, al sindaco agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a

controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento.

**Art. 29 - *Vicesegretario comunale.***

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali del Comune in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

**Art. 30 - *Direttore generale.***

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione e comunque dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione

coordinata od unitaria dei servizi tra comuni interessati.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal sindaco. Il direttore generale in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale e dal sindaco, la proposta di piano esecutivo di gestione;

b) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco e dalla giunta comunale, i programmi organizzativi o di attuazione nonché relazioni e studi particolari;

c) organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta comunale;

d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposti;

e) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei settori e servizi, adottando le relative sanzioni nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo di lavoro;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili di servizio;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriali del personale;

h) riesamina annualmente l'assetto organizzativo del Comune e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta comunale eventuali provvedimenti in merito al fine di

adeguare la struttura in funzione degli obiettivi perseguiti;

i) promuove i procedimenti ed adotta in via surrogatoria gli atti di competenza dei responsabili dei settori e servizi nei casi di assenza, impedimento od inerzia;

l) promuove e resiste alle liti, sentita la giunta comunale, ed ha il potere di conciliare e transigere.

3. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare il Segretario comunale direttore generale, conferendogli le relative funzioni.

## **Capo Secondo**

### **UFFICI E PERSONALE.**

#### **Art. 31 - *Principi strutturali e organizzativi.***

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;

b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

e) distinzione tra funzione di amministrazione e di controllo

e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale, ai coordinatori di settore, ai responsabili di servizio o al direttore generale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo il regolamento è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

***Art. 32 - Diritti e doveri dei dipendenti.***

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale dello stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza, diligenza, impegno e tempestività gli incarichi assegnati ed a perseguire gli obiettivi indicati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale, prevedendo, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 31, i poteri dei coordinatori di settore, dei responsabili di servizi ed uffici



e del direttore generale.

### **Titolo Terzo**

#### **SERVIZI PUBBLICI.**

##### **Art. 33 - *Principi generali.***

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici diretti alla produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

##### **Art. 34 - *Forme di gestione dei servizi pubblici.***

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
  - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna in

relazione alla natura o all'ambito territoriale  
dei servizi da erogare la partecipazione di altri soggetti  
pubblici o privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma,  
unioni di comuni, nonché di ogni altra forma prevista e consentita  
dalla legge.

2. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve  
essere determinata dall'economicità, rispetto all'uso delle  
risorse, e dalla funzionalità e qualità del servizio, rispetto  
alle esigenze della cittadinanza.

#### **Art. 35 - *Gestione in economia.***

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono  
disciplinati da appositi regolamenti o da deliberazioni degli organi  
competenti.

#### **Art. 36 - *Aziende speciali.***

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di  
aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia  
gestionale ed imprenditoriale, approvandone lo statuto che  
ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed  
i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di  
amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali  
sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti  
di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale

competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto con le modalità previste dallo statuto aziendale e ha la rappresentanza legale dell'azienda e la responsabilità gestionale.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio di revisione, conferisce il capitale di dotazione, approva i bilanci preventivi ed il conto consuntivo, nonché gli atti fondamentali indicati dallo statuto aziendale.

6. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

7. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale al fine di garantire l'economicità e la funzionalità.

### **Art. 37 - Istituzioni.**

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, scolastici, culturali, sportivi e ricreativi, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di un apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento

e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento, di cui al precedente comma, determina altresì l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dall'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

### **Art. 38 - Società di capitale.**

1. Per l'esercizio di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune promuove la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata e può altresì partecipare, con quote, a società per azioni, i cui fini statutarî comprendono l'erogazione di servizi pubblici di interesse locale.

2. Il consiglio comunale può approvare la costituzione o la partecipazione, con quote, a società di capitale a prevalente o minoritario capitale pubblico locale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente per la gestione dei servizi pubblici.

3. La deliberazione di consiglio comunale stabilisce le forme di rappresentanza, di collegamento e di controllo tra l'amministrazione comunale e la società.

## **Titolo quarto**

### **FINANZA E CONTABILITA'.**

#### **Art. 39 - Principi e criteri.**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e , nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie

e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 212/2000, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.

5. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Comune.

**Art. 40 - Collegio dei revisori dei conti.**

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune; durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza ovvero nel caso in cui ricorrano gravi motivi che rendano impossibile la continuazione del mandato.

3. I revisori dei conti collaborano con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo dallo stesso esercitata, vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria

della gestione del Comune ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo relazione accompagnatoria della proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente, i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una gestione efficiente, produttiva e economica.

5. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità di gestione, ne riferiscono immediatamente ai consiglieri.

6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai doveri loro assegnati con la diligenza del mandatario.

7. Ai revisori dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D. Lgs. 3 /2/ 1993 n. 29.

#### **Art. 41 - *Controllo di gestione.***

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni del Comune, apposito regolamento individua metodi, indicatori e parametri, quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché i soggetti (funzionari, responsabili o incaricati esterni).

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

## **PARTE SECONDA**

### **ORDINAMENTO FUNZIONALE.**

#### **Titolo primo**

### **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI.**

#### **Art. 42 - *Organizzazione sovracomunale.***

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

#### **Capo primo**

### **COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI.**

#### **Art. 43 - *Principio di cooperazione.***

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti territoriali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

**Art. 44 - Convenzioni.**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali, enti pubblici o enti privati.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

**Art. 45 - Consorzi.**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A questo fine, il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma secondo del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

**Art. 46 - Accordi di programma.**

1. Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedano, per la loro completa



realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo, oltre alle finalità da perseguire, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre forme previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli.

## **Titolo secondo**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVA POLITICA AMMINISTRATIVA.**

#### ***Art. 47 - Principi generali.***

1. Il Comune garantisce e promuove organismi di partecipazione

popolare all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione comunale può attivare forme di consultazione per acquisire pareri su specifiche problematiche attraverso l'uso di questionari, indagini per campione, audizione di persone qualificate e rappresentative di categorie e gruppi sociali.

***Art. 48 - Interventi nel procedimento amministrativo.***

1. Salvo diversa previsione di legge, i cittadini, singolarmente o associati, e i soggetti portatori di interessi hanno facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, il responsabile del servizio ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni prescritte dalla legge.

3. Il regolamento individua i soggetti destinatari degli atti, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti nonché i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Qualora sussistano esigenze di celerità o il numero dei

destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda gravosa la comunicazione personale di cui al comma secondo, si provvede mediante pubblicazione all'albo pretorio. In ogni caso deve essere garantita la pubblicità e l'informazione.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione personale ovvero dalla pubblicazione all'albo pretorio, gli interessati possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti relativi all'emanazione del provvedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al comma precedente, deve pronunciarsi e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento in oggetto.

7. Il mancato o parziale accoglimento deve essere motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da un contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma primo, hanno altresì il diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento non secretati dal regolamento.

10. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa. Le forme di tali consultazioni

sono stabilite nelle deliberazioni dell'organo che propone la consultazione stessa.

### **Capo primo**

#### **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.**

##### **Art. 49 - *Istanze.***

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze con le quali chiedono informazioni motivate su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione comunale.
2. Entro trenta giorni dall'istanza, il sindaco, l'assessore competente, il segretario comunale o il responsabile del servizio interessato, a seconda della natura politico-gestionale della questione sollevata, fornisce i chiarimenti richiesti.

##### **Art. 50 - *Petizioni.***

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, possono rivolgersi, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione è inoltrata al sindaco per l'assegnazione all'organo competente, il quale deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione ai proponenti.
3. Qualora la petizione sia sottoscritta da almeno venti cittadini residenti nel comune, iscritti nelle liste elettorali, il sindaco comunica la stessa ai capigruppo consiliari e ciascun

consigliere comunale può chiedere, con istanza scritta, che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta del consiglio comunale.

**Art. 51 - *Proposte.***

1. Qualora un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, stabilito da apposito regolamento, avanzi al sindaco proposte, sufficientemente dettagliate, per l'adozione di atti amministrativi, il sindaco, ottenuto il parere tecnico e contabile del responsabile di servizio ed il parere del segretario comunale, trasmette la proposta all'organo competente che, nella successiva seduta e comunque non oltre trenta giorni, adotta le sue determinazioni.
2. Il termine può essere prorogato in caso di necessità di audizione dei proponenti stessi, con i quali l'amministrazione comunale può stipulare accordi sulla determinazione del contenuto del provvedimento finale.
3. Le determinazioni sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate al primo firmatario proponente.

**Capo secondo**

**REFERENDUM E DIRITTO DI ACCESSO.**

**Art. 52 - *Referendum.***

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti

dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Un numero di elettori residenti non inferiore al venticinque per cento degli iscritti nelle liste elettorali, percentuale stabilita da specifico regolamento, o il consiglio comunale con apposita deliberazione, possono chiedere che venga indetto un referendum su una delle materie di competenza comunale.

4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi dello stato e su materie già oggetto di referendum nei precedenti cinque anni. Sono inoltre esclusi dalla potestà referendaria le seguenti materia:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza ed in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- e) personale del comune o delle aziende municipalizzate;
- f) materie sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
- g) piani territoriali e materie regolamentari nel campo dell'edilizia;
- h) argomenti sui quali il consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi che hanno dato luogo a impegni finanziari verso terzi.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
6. Nel termine stabilito da specifico regolamento, il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione la metà degli più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti ad essa.

**Art. 53 - *Diritto di accesso.***

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione dei singoli soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie di atti

riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme per il rilascio delle copie.

**Art. 54 - *Diritto di informazione.***

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. Il Comune può avvalersi di norma, oltre che dei sistemi tradizionali di notificazione e pubblicazione all'albo pretorio, anche di qualunque altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo ad assicurare la conoscibilità dell'atto.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, e, per gli atti destinati ad una pluralità di soggetti, generale.

**Capo terzo**

**ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO.**

**Art. 55 - *Associazioni.***

1. Il comune favorisce la formazione e lo sviluppo di libere associazioni e di altri organismi che intendono:
  - a) collaborare alla crescita ed allo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità;
  - b) partecipare all'amministrazione del comune, delle sue istituzioni e dei suoi enti nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il comune riconosce, quali centri di riferimento e di rapporti continuativi, le associazioni e gli organismi che dispongono di un'organizzazione propria e sono in grado di rappresentare



gli interessi generali e diffusi della comunità, con particolare riferimento alle finalità indicate nel comma precedente.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dallo Statuto.

**Art. 56 - *Albo delle associazioni.***

1. E' istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda degli interessati, gli organismi associativi che operano nel comune.

2. Allo scopo di ottenere l'iscrizione di cui al comma precedente, è necessario che organismo associativo depositi in comune copia dell'atto costitutivo, dello statuto e il nome del legale rappresentante.

**Art. 57 - *Diritti delle associazioni.***

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto di accedere, tramite il rappresentante legale o suo delegato, ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del comune nel settore in cui essa opera.

**Art. 58 - *Contributi alle associazioni.***

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento

delle strutture, beni o servizi del comune sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione sono stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi, in denaro o in natura dal comune, devono redigere, al termine di ogni anno, rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

#### ***Art. 59 - Associazione di frazione.***

1. L'associazione di frazione può essere istituita in qualsiasi momento, purché entro tre anni dalla data delle ultime elezioni comunali. Per la sua istituzione, i cittadini di una determinata frazione devono presentare una proposta sottoscritta da almeno il venti per cento degli elettori residenti nella frazione stessa, un programma e una lista di nomi da eleggere quali rappresentanti dell'associazione. I candidati devono essere cittadini italiani, residenti nella frazione interessata ed avere compiuto almeno sedici anni. Devono altresì essere scelti con criteri che salvaguardino la rappresentatività delle libere forme associative e degli organismi di volontariato già esistenti nella frazione interessata.

2. Il consiglio comunale accerta la legittimità della proposta

operativa presentata dalla costituenda associazione di frazione; quindi il sindaco, sentita la giunta comunale, indice le elezioni e stabilisce i tempi e le modalità di tutte le operazioni connesse. L'amministrazione comunale mette a disposizione la sede, la modulistica ed il personale necessario all'espletamento delle operazioni di voto. Ogni altra spesa è a carico della costituenda associazione. Le elezioni che devono avvenire entro centoventi giorni dalla presentazione della proposta; saranno considerate valide se avrà votato la maggioranza degli aventi diritto e l'associazione sarà considerata costituita con voto favorevole della maggioranza dei votanti. Hanno diritto di voto i cittadini residenti nella frazione interessata ed iscritti nelle liste elettorali.

### 3. L'associazione di frazione:

- a) esprime pareri e proposte in merito alla gestione dei beni e dei servizi comunali di ogni ordine esistenti nella frazione;
- b) esprime pareri, limitatamente al territorio della frazione, sul piano regolatore generale, con particolare attenzione alle opere di urbanizzazione ed alla localizzazione di edifici destinati a servizi sociali;
- c) esprime pareri su altri eventuali importanti problemi che dovessero sorgere sul territorio della frazione;
- d) esprime pareri per il consiglio comunale, fermo restando la loro natura consultiva, sugli argomenti contenuti nel programma.

4. A richiesta dell'associazione di frazione, il sindaco o un assessore da esso delegato, almeno una volta all'anno, riferisce sulla situazione della frazione.

5. L'associazione di frazione viene sciolta ed i suoi rappresentanti decadono con il decadere del consiglio comunale.

**Art. 60 - *Consulte.***

1. Le associazioni possono organizzarsi in consulte comunali che l'amministrazione riconosce quali strumenti di partecipazione.

2. Il regolamento disciplina i rapporti tra le consulte e gli organi dell'amministrazione comunale.

**Art. 61 - *Volontariato.***

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro meglio riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

**Capo quarto**

**DIFENSORE CIVICO.**

**Art. 62 - *Nomina.***

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale nella prima seduta, salvo che non sia scelto in forma di

convenzionamento con altri comuni, a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al comune.

2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

3. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula:

"Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

#### **Art. 63 - *Incompatibilità e decadenza.***

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o

subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato con deliberazione motivata del consiglio comunale per grave inadempienza ai doveri dell'ufficio.

#### ***Art. 64 - Facoltà e prerogative.***

1. L'ufficio del difensore civico, ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale e dotati degli strumenti necessari all'esercizio della funzione.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare se il reclamo avanzato abbia motivo di sussistere, nonché per dirimere controversie di natura procedurale.

3. A tal fine può acquisire informazioni tramite il sindaco,

gli amministratori, il segretario comunale oppure tramite i rispettivi organi di aziende speciali, istituzioni, concessionari o società di servizi.

4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica con le parti interessate.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, e si adopera affinché l'amministrazione comunale o gli organi competenti adottino i provvedimenti necessari ad eliminare le cause all'origine del reclamo.

6. Se l'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore civico, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di motivarne la scelta. Nel caso in cui il difensore civico ravvisi irregolarità o vizi procedurali, può chiedere all'amministrazione il riesame della decisione presa.

#### **Art. 65 - *Relazione annuale.***

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio comunale nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi

momento, farne relazione al consiglio comunale.

### **Titolo Terzo**

#### **FUNZIONE NORMATIVA.**

##### **Art. 66 - *Statuto.***

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti del comune.
2. Al fine di garantirne la conoscibilità, entro quindici giorni dalla data di esecutività, lo statuto e le sue modifiche devono essere pubblicizzati.
3. I cittadini, in numero stabilito da apposito regolamento, possono proporre modificazioni allo Statuto mediante disegno redatto in articoli. Si applica la disciplina per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

##### **Art. 67 - *Regolamenti.***

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie riservate dalla legge generale sugli enti locali alla competenza comunale, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.



**Art. 68 - Ordinanze.**

1. Le ordinanze di carattere ordinario, emanate dai soggetti competenti, in applicazione di norme legislative e regolamentari, devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte alle altre prescritte forme di pubblicità che le rendano conoscibili ed essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
2. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti; tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
3. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da colui che lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma secondo.

**Art. 69 - Norme finali.**

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

